



Casa & Famiglia Al Coperto

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
 - Condizioni di Assicurazione
- deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**



 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

CASA E FAMIGLIA AL COPERTO

CONDIZIONI CONTRATTUALI Modello MULTI57251 – Ed. 07/2016

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57251, contenente le Condizioni Contrattuali e la Nota Informativa comprensiva del Glossario e della scheda di polizza modello MULTI57220 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI57220 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI57251.



DEFINIZIONI	pag. 4
CONDIZIONI GENERALI	pag. 8
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	pag. 11
Oggetto dell'assicurazione	pag. 11
Operatività dell'assicurazione	pag. 17
SEZIONE TUTELA LEGALE	pag. 21
Oggetto dell'assicurazione	pag. 21
Operatività dell'assicurazione	pag. 24
Garanzie Facoltative	pag. 27
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	pag. 30
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile verso terzi	pag. 30
Liquidazione (gestione) dei sinistri per la Sezione Tutela Legale	pag. 31

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiega o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio tele-riceventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico del Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, indicata sulla scheda di polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.**

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- **Dimora storica, attico:** fabbricato dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57220).

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

ART. 1.1 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- A. costruito in materiali incombustibili. E' tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

ART. 1.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.3 - DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto regolato all'art. 3.7 "Inizio e termine della garanzia".

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.

ART. 1.6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.7 - INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(Non opera se nella casella "indicizzazione" sulla scheda di polizza è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e la Società hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

ART. 1.8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.9 - TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di assicurazione – vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sulla scheda di polizza sia per la nuova abitazione.

ART. 1.10 - ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:
 - A la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
 - B **in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.**

ART. 1.11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 1.12 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie **Capofamiglia, Conduzione dell'abitazione o Vita Privata** sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Le garanzie:

- **Proprietà di fabbricati,**
- **R.C. locatore di mobilio e arredamento,**

sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie e limiti di risarcimento indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società, **nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte**, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

ART. 2.2 - GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita Privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 2.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;**
- C. derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. **Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;**
- D. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:
 1. qualora il figlio minorenne o incapace dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente:**
 - **a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;**
 - **al periodo dell'affidamento;**
 2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia opera:

- a. **esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;**
 - b. **in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;**
 - c. **per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione. La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;**
3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
- derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- **con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;**
- **per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

- E. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- F. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- G. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente:**

- **a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;**
- **al periodo dell'affidamento.**

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- H. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere **(escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi)** durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati agli artt. 2.7.A.1 e 2.7.A.4 "Soggetti assicurati", comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;
- I. derivanti dalla proprietà e uso di:
- biciclette (e simili);
 - biciclette a pedalata assistita **purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"**;
 - carrozzine elettriche per uso di invalidi **purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"**;
 - barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
 - giocattoli anche a motore;
- L. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;
- M. derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa**;
- N. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati**;
- O. derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- P. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti P.1 e P.2 che precedono; **la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.**

ART. 2.3 - GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 2.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione:
- di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, **esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente**,
- dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato **purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi**;
- C. derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa**;
- D. derivanti dalle attività indicate ai precedenti punti A e B e causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 che precedono; **la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.**

ART. 2.4 - GARANZIA VITA PRIVATA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Conduzione dell'abitazione)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 2.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1. qualora il figlio minorenne o incapace dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente**:
 - **a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;**
 - **al periodo dell'affidamento;**
2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi **esclusivamente** da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, **dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati".**

La garanzia opera:

- a. **esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;**
- b. **in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;**
- c. **per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione. La garanzia di cui al presente punto A.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;**
3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera:

- **con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto A non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

- B. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- C. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, **esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;**
- D. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà dei soggetti di cui all'art. 2.7.A.1 "Soggetti assicurati" sia temporaneamente affidato **a titolo gratuito** ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona **limitatamente:**

- **a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;**
- **al periodo dell'affidamento.**

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione. **Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani.** Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

- E. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (**escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi**) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati agli artt. 2.7.A.1 e 2.7.A.4 "Soggetti assicurati", comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;
- F. derivanti dalla proprietà e uso di:
 - biciclette (e simili);
 - biciclette a pedalata assistita **purchè conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";**
 - carrozzine elettriche per uso di invalidi **purchè non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";**
 - barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
 - giocattoli anche a motore;
- G. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;
- H. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, **esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;**
- I. derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- L. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
 - 1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature.
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti L.1 e L.2 che precedono; **la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.**

ART. 2.5 - GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 2.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricato:

A. indicato sulla scheda di polizza;

B. diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, **purché:**

- **non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;**
- **sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 1.1 "Caratteristiche del fabbricato";**
- **sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.**

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Sono compresi i danni:

1. causati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato, **con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;**
2. derivanti da inquinamento ambientale, **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
3. derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. **La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 e con il limite di risarcimento di euro 30.000 per sinistro.**

L'eventuale locatario (o il comodatario) del fabbricato indicato sulla scheda di polizza è considerato terzo **sempreché non rientri tra i soggetti indicati all'art. 2.9.B "Persone non considerate terzi".**

Se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune (**escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali**).

ART. 2.6 - GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l'Assicurato cede in locazione (o in comodato) a terzi, la garanzia è prestata, **nei termini di cui all'art. 2.1 "Rischio assicurato"**, per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

Per i danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio, la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 2.7 - SOGGETTI ASSICURATI

- A. Le garanzie di cui agli artt. 2.2 "Garanzia Capofamiglia", 2.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 2.4 "Garanzia Vita Privata", sono prestate a favore:
1. del Contraente e del suo nucleo familiare;
 2. dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
 3. dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente;
 4. dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
 5. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
 6. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.
- Le sole "Garanzia Capofamiglia" e "Garanzia Vita Privata" di cui agli artt. 2.2 e 2.4 sono estese alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai precedenti punti 2.7.A.1 e 2.7.A.4.**
- B. La garanzia di cui all'art. 2.5.B "Garanzia Proprietà di fabbricati" è prestata a favore del Contraente e del suo nucleo familiare.

ART. 2.8 - RISCHI ESCLUSI

- A. **ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (artt. 2.2 "Garanzia Capofamiglia", 2.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 2.4 "Garanzia Vita Privata", 2.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 2.6 "Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento").**
- L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:
1. derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
 2. conseguenti a furto;
 3. conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto agli artt. 2.2.P.1 e 2.2.P.2 "Garanzia Capofamiglia", agli artt. 2.3.D.1 e 2.3.D.2 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e agli artt. 2.4.L.1 e 2.4.L.2 "Garanzia Vita privata". Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
 4. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
 6. provocati da animali diversi da animali domestici;
 7. derivanti da inquinamento ambientale salvo quanto previsto agli artt. 2.2.M "Garanzia Capofamiglia", 2.3.C "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 2.5.2 "Garanzia Proprietà di fabbricati";
 8. derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dall'art. 2.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 2.2 "Garanzia Capofamiglia", l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato all'art. 2.2.I, 2.2.N, 2.2.O "Garanzia Capofamiglia" nonché dall'art 2.2.D.2 (se operante);
2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
3. quanto previsto dagli artt. 2.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati" e 2.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento".

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA VITA PRIVATA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 2.4 "Garanzia Vita Privata" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato 2.4.F, 2.4.H, 2.4.I "Garanzia Vita privata" nonché dall'art. 2.4.A.2 (se operante);
2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
3. quanto previsto dagli artt. 2.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 2.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 2.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento".

D. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 2.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.
Sono comunque esclusi i danni:
 - causati da umidità e stillicidio;
 - derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione;
 - derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;
2. quanto previsto dagli artt. 2.2 "Garanzia Capofamiglia", 2.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e 2.4 "Garanzia Vita privata", 2.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento".

ART. 2.9 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

A. le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;

B. il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. I figli e i genitori dell'Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato;

C. i minori in affidamento familiare di cui all'art. 2.7.A.4 "Soggetti assicurati".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.10 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO – PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati.

Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 2.11 - FRANCHIGIE – INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di sinistro le somme dovute saranno integralmente corrisposte al terzo danneggiato senza detrazione di franchigie, che saranno recuperate dalla Società direttamente dal Contraente.

ART. 2.12 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale.

ART. 2.2 "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
2.2.D.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	Euro 500	---	Euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
2.2.G	Danni a cose provocati da cani	Euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
2.2.M	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	Euro 50.000 per sinistro
2.2.P.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 2.3 "GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
2.3.C	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro
2.3.D.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.4 "GARANZIA VITA PRIVATA"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
2.4.A.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
2.4.D	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
ART. 2.5 "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
2.5.1	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
2.5.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro
2.5.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	euro 50	---	euro 30.000 per sinistro.
ART. 2.6 "GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
2.6	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società, **nei limiti dei massimali**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 3.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- A. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- B. le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- C. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 5.3.D "Gestione del sinistro";
- D. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG** ai sensi dell'art. 5.3.E "Gestione del sinistro";
- E. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- F. le spese di giustizia;
- G. il contributo unificato (D.L. 11 marzo 2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- H. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I. e spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- L. le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- M. le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5.1.C "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

ART. 3.2 - CASI ASSICURATI

ART. 3.2.1 - GARANZIA SILVER

(Garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i seguenti casi:

- A. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- B. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La prestazione opera in deroga agli artt. 3.5.A.2 e 3.5.A.8 "Rischi sempre esclusi".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti artt. 3.2.1.A e 3.2.1.B:

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
- C. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
 - D. Richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.2.2 - GARANZIA GOLD

(Garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i casi precedentemente indicati all'art. 3.2.1 "Garanzia Silver" **e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate**. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati:

- A. Vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100 e inferiore a euro 52.000**.
- B. Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. **Per questa garanzia opera quanto previsto all'art. 3.6 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile"**.
- C. Vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
- D. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
- E. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati. **Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione**.
- F. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. **Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente**.
- G. Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa **di importo non inferiore a euro 200**. **La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative al fabbricato, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli**.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.5.A.2 "Rischi sempre esclusi" e **limitatamente alla materia amministrativa**.
- H. I seguenti atti di volontaria giurisdizione (in parziale deroga all'art. 3.5.A.1 "Rischi sempre esclusi").
 - 1. Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.
L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi **alla condizione che:**
 - **la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società e da ARAG;**
 - **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.****Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.**
 - 2. Istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti.
 - 3. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 3.3 - SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie descritte agli artt. 3.1 "Rischio assicurato" e 3.2 "Casi assicurati" vengono prestate al Contraente e al suo nucleo familiare.

Con riferimento all'ambito della vita privata, le garanzie, **limitatamente ai casi indicati agli artt. 3.2.1.A, 3.2.1.C, "Garanzia Silver" e 3.2.2.B "Garanzia Gold"**, si estendono agli addetti ai servizi domestici e ai collaboratori familiari in genere del Contraente, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dello stesso. **Per tali Assicurati le garanzie non operano pertanto in relazione alla loro veste di conduttore o proprietario di fabbricato.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente.

ART. 3.4 - RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI GARANZIE FACOLTATIVE

Qualora non sia stata esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza la relativa Garanzia facoltativa, le garanzie non sono valide per:

- A. qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'attività di lavoro dipendente (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver" o "Lavoro dipendente Gold");
- B. controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di Social e Media Network (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Web@ctive");
- C. la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" limitatamente alle ubicazioni per le quali è stata richiamata).

ART. 3.5 - RISCHI SEMPRE ESCLUSI

- A. Le garanzie non sono valide per:
 - 1. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - 2. vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di assicurazione;
 - 3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - 5. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
 - 6. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - 7. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
 - 8. fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di assicurazione;
 - 9. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
 - 10. qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
 - 11. controversie relative alla compravendita e permuta di immobili;
 - 12. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, comprese le controversie inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 13. controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (a eccezione di quanto previsto all'art. 3.2.1.D "Garanzia Silver");
 - 14. l'adesione ad azioni di classe (class action);
 - 15. la difesa penale per abuso di minori;
 - 16. controversie di natura contrattuale con la Società e/o ARAG.
- B. La Società non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).**
- C. L'Assicurato è tenuto a:**
- **regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del sinistro, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti (giudiziari e non);**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- D. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

ART. 3.6 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In relazione all'art. 3.2.2.B "Garanzia Gold" e al punto 2 della Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Gold" la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito o non esista.

La prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento, in caso di violazione del patto di gestione lite o qualora il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In caso di esistenza di assicurazione di Responsabilità civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

ART. 3.7 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia per i sinistri che siano insorti:

- **trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;**
- **trascorsi 2 anni dalla data di effetto della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta);**
- **durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente stipulata con la Società, la carenza dei 3 mesi o dei 2 anni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale polizza precedente.

La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.8 - INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del sinistro si intende:

- A. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- B. per gli atti di volontaria giurisdizione, la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;
- C. per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 3.9 - VALIDITÀ TERRITORIALE

- A. Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B. Per i casi di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (art. 3.2.2.A "Garanzia Gold") l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
- C. In tutti gli altri casi l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 3.10 - UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come **unico sinistro**:

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **procedimenti penali a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale per sinistro resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIE FACOLTATIVE

Le Garanzie facoltative "Lavoro dipendente Silver", "Lavoro dipendente Gold", "Web@ctive" sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

La Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 3.5 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER

(Operante solo in abbinamento all'art. 3.2.1 "Garanzia Silver")

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente, **con esclusione dell'esercizio della professione medica**, per i seguenti casi.

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La prestazione opera in deroga agli artt. 3.5.A.2 e 3.5.A.8 "Rischi sempre esclusi".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino a un massimo di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver":

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

GARANZIA LAVORO DIPENDENTE GOLD

(Operante solo in abbinamento all'art. 3.2.2 "Garanzia Gold")

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente, **con esclusione dell'esercizio della professione medica**, per i casi precedentemente indicati nella Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver" **e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate.** Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati.

1. Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
2. Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art. 3.5.A.2 "Rischi sempre esclusi", la garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
3. Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. **Per questa garanzia opera quanto previsto all'art. 3.6 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile".**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA WEB@CTIVE

(Garanzia operante solo in abbinamento al punto 3.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite agli Assicurati **esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network**, nei seguenti casi.

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. **L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.**
2. Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. **Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La prestazione opera in deroga all'art. 3.5.A.8 "Rischi sempre esclusi".

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

3. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), **purché il valore in lite sia superiore a euro 200.**
4. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web, **purché il valore in lite sia superiore ad euro 200.**

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti in tutto il Mondo **sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 3.9 "Validità territoriale".**

GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI

(Garanzia operante solo in abbinamento al punto 3.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza concesso in locazione a terzi ad uso abitativo, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino.
2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
3. Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. E' coperta l'azione giudiziale di sfratto ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, **con esclusione dell'azione di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile.**

A parziale deroga dell'art. 3.7 "Inizio e termine della garanzia", la presente garanzia viene prestata per i sinistri insorti trascorsi centoventi giorni dalla data di effetto della polizza.

La garanzia di cui al presente punto 3 opera:

- con applicazione di una franchigia di euro 200;
- con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro.

Oltre quanto indicato all'art. 3.5 "Rischi sempre esclusi", le garanzie previste dalla presente Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" non sono valide:

- A. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- B. per l'intimazione di licenza per finita locazione;
- C. in caso di controversie tra comproprietari;
- D. per compravendita e permuta del fabbricato assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.11 - RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari al massimale.

ART. 3.2.1 "GARANZIA SILVER" ART. 3.2.2 "GARANZIA GOLD"		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
3.2.1.B	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Garanzia Gold)	---	---	euro 5.000 per sinistro
GARANZIE FACOLTATIVE		FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
LAVORO DIPENDENTE SILVER - Punto 2: Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Gar. Lavoro Dipendente Gold)		---	---	euro 5.000 per sinistro
CONTROVERSIE CON LOCATARI – punto 3: Azioni di sfratto		euro 200	---	euro 2.000 per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società e devono fornire tempestivamente alla Società le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile).

ART. 4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza, o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

ART. 4.3 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto della Società.

ART. 5.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- A. L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società o ad ARAG.
- B. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede della Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.
- C. Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro.
- D. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

ART. 5.2 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A. dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede della Società o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B. conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 5.3 - GESTIONE DEL SINISTRO

- A. Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per ricomporre la controversia;
- B. ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 5.1 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale";
- C. la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
- D. **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia**;
- E. l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F. **ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti**;
- G. **in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'arbitro è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

- H. **qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

ART. 5.4 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57251



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.